COMUNE DI RASTIGNANO

Provincia di Bologna

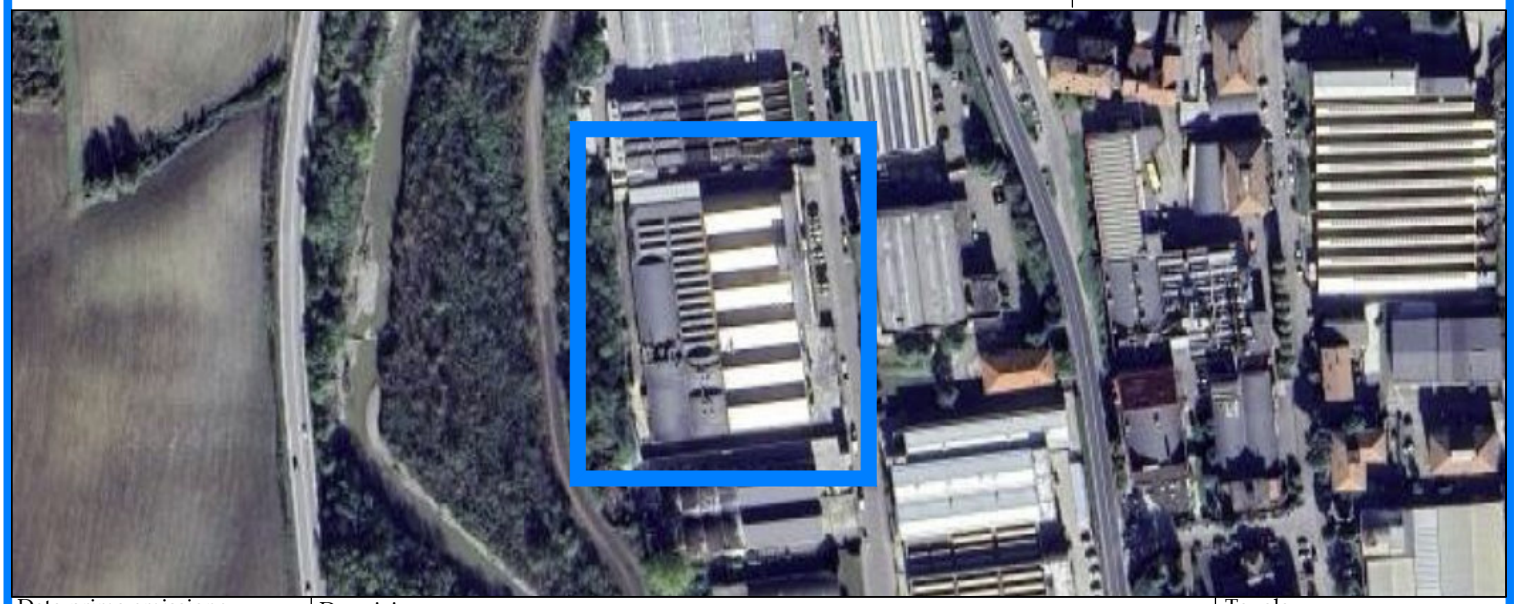
Oggetto:

PROGETTO DI AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLO STABILIMENTO DI SIRA INDUSTRIE SPA SITO IN VIA VINCENZO BELLINI, 11, 40067 RASTIGNANO (BO)

Committenti

SIRA GROUP S.P.A. Via Vincenzo Bellini, 11, 40067 Rastignano (BO)

Firma:



Data prima emissione:

Mag. 2024

Scala:

//

Descrizione:

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

Capitolato speciale d'appalto

Tavola:

CAP

IM

File:

Commessa:

P2024/012

N	DESCRIZIONE	DATA	DISEG.	VISTO
1	PRIMA EMISSIONE	MAG-24	-	
2				
3				
4				

STUDIO CHIERICI
INGEGNERIA IMPIANTISTICA INTEGRATA

Via Cavalcavia, 815 • 47521 Cesena FC
0547 333460
info@studiochierici.eu
PEC paolo.chierici@ingpec.eu

Sommario

Sezione I – Norme Generali 3

Art.1 – Contenuti ed applicabilità del Capitolato 3

Art.2 – Definizioni 3

Art.3 – Lavori oggetto dell'appalto 3

Art.4 – Documenti di appalto 4

Art.5 – Responsabilità dell'Appaltatore 4

Art.6 – Direttore tecnico di cantiere 4

Art.7 – Direttore dei lavori 4

Art.8 – Condizioni locali 5

Art.9 – Progetto 5

Art.10 – Subappalti 5

Art.11 – Interferenze con altri Appaltatori 6

Art.12 – Oneri a carico del Committente 6

Art.13 – Oneri a carico dell'Appaltatore 6

Sezione II – Norme di sicurezza e tutela del lavoratore 9

Art.14 – Norme di sicurezza 9

Art.15 – Segnalazione di infortuni, incidenti e malattie professionali 9

Art.16 – Trattamento e tutela dei lavoratori 9

Art.17 – Inadempienze in materia di sicurezza 10

Art.18 – Inadempienze in materia di regolarità contributiva e retributiva 10

Sezione III – Esecuzione dei lavori 11

Art.19 – Consegna dei lavori all'Appaltatore 11

Art.20 – Programma lavori 11

Art.21 – Personale dell'Appaltatore 11

Art.22 – Disciplina nel cantiere 11

Art.23 – Variazioni alle opere 12

Art.24 – Materiali forniti dal Committente 12

Art.25 – Accettazione dei materiali 12

Art.26 – Verifiche e disposizioni del Committente e/o del Direttore dei lavori 12

Art.27 – Termine di ultimazione dei lavori 13

Art.28 – Proroghe 13

Art.29 – Sospensione per lavori a richiesta del Committente 13

Art.30 – Collaudo provvisorio e consegna delle opere 14

Art.31 – Collaudo definitivo delle opere 14
Sezione IV – Contabilità dei lavori 15
Art.32 – Documenti contabili 15
Art.33 – Contabilizzazione dei lavori 15
Art.34 – Riserve 15
Art.35 – Prezzi contrattuali 16
Art.36 – Formazione di nuovi prezzi 16
Sezione V – Danni e controversie 17
Art.37 – Legge regolatrice del Contratto 17
Art.38 – Infortuni e danni a terzi 17
Art.39 – Danni alle opere 17
Art.40 – Cause di forza maggiore 17
Art.41 – Recesso del contratto 17
Art.42 – Clausola risolutiva 18
Art.43 – Risoluzione delle controversie 188
Sezione VI – Marche di riferimento 179

Sezione I – Norme Generali

Art.1 – Contenuti ed applicabilità del Capitolato
Il presente capitolato speciale d'appalto contiene le disposizioni di carattere generale che regolano i contratti di appalto per le opere impiantistiche stipulati dal Committente. Esso si applica ai lavori oggetto dell'appalto descritti nel successivo art.3.

Art.2 – Definizioni
Le seguenti dizioni citate nel presente documento indicano rispettivamente:
Committente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto con l'appaltatore

Appaltatore
La società o ditta individuale assuntrice dei lavori con la quale viene stipulato il contratto.

Progettista
Il tecnico incaricato dal Committente per la redazione del progetto delle opere oggetto dell'appalto.

Direttore dei lavori
Il tecnico incaricato dal Committente della Direzione dei lavori appaltati.

Coordinatore per la sicurezza
Il tecnico incaricato dalla Committente per quanto concerne la sicurezza e l'igiene sul lavoro in fase d'esecuzione dei lavori.

Direttore tecnico di cantiere
Persona di adeguata capacità tecnica incaricato dall'Appaltatore per la direzione tecnica delle opere oggetto dell'appalto.

Collaudatore
Il tecnico incaricato dal Committente al collaudo tecnico e amministrativo delle opere.

Cantiere
I luoghi in cui viene eseguita l'opera e quelli in cui vengono ospitati i mezzi, le attrezzature, i materiali, le costruzioni provvisorie o mobili quali uffici, spogliatoi, magazzini, servizi igienici.

Art.3 – Lavori oggetto dell'appalto
Formano oggetto del presente appalto tutte le opere e le forniture relative alla realizzazione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, impianto aria compressa, impianto idrico industriale, impianto antincendio ad idranti e impianto produzione acqua calda sanitaria a servizio di fabbricato adibito stabilimento produttivo per minibus elettrici di proprietà della ditta SIRA INDUSTRIE s.p.a., sito in Via Vincenzo Bellini, 11 a Pianoro (BO).

Art.4 – Documenti di appalto

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché tutti gli altri elaborati di progetto citati in contratto fanno parte integrante del contratto stesso.

In caso di incompatibilità o incongruenze tra i documenti sopra citati, salvo quanto diversamente ed eventualmente previsto in contratto, si avranno le seguenti priorità:

1) Contratto di appalto;
2) Capitolato speciale d'appalto;
3) Specifiche tecniche dei materiali;
4) Computo metrico;
5) Elaborati grafici.

In caso di lacuna delle disposizioni contenute nei succitati documenti si farà ricorso alle leggi applicabili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle norme inderogabili.

Art.5 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendosene tutte le conseguenze nei confronti del Committente e di Terzi.

L'Appaltatore è, pertanto, responsabile degli infortuni e dei danni ad esso dovuti che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto.

Sono, in ogni caso, di competenza e responsabilità dell'Appaltatore tutte le incombenze relative a:

1) Gestione del cantiere;
2) Adozione delle misure di buona tecnica e sicurezza;
3) Direzione e sorveglianza del personale;
4) Controllo dei mezzi d'opera, delle attrezzature, dei dispositivi di protezione individuali o collettivi e delle opere provvisionali.

Art.6 – Direttore tecnico di cantiere

Qualora l'Appaltatore non intenda condurre i lavori personalmente, deve farsi rappresentare dal Direttore tecnico di cantiere, così come definito all'art.2.

Esso andrà comunicato al Direttore dei lavori ed al Committente prima dell'inizio dei lavori.

A tale persona l'Appaltatore deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori e per rappresentarlo nei confronti del Direttore dei lavori, del Committente, del Coordinatore per la sicurezza e del Collaudatore.

L'Appaltatore è in ogni caso sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il Committente e/o il Direttore dei lavori hanno il diritto, in caso di comprovata incapacità o inadeguatezza del Direttore tecnico di cantiere, di chiederne l'allontanamento e la sua sostituzione senza che per questo si debba accordare indennità di sorta all'Appaltatore od al suo rappresentante sostituito.

Art.7 – Direttore dei lavori

Se nominato dal Committente, il tecnico incaricato della direzione dei lavori, assume le funzioni e responsabilità di Direttore dei lavori in relazione all'esecuzione dei lavori appaltati e ad ogni altro effetto, anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ed autorità competenti, salvo eventuali diversi accordi tra le parti.

Il Direttore dei lavori ha altresì l'incarico di controllare, nell'esclusivo interesse del Committente, il perfetto e regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le prescrizioni contrattuali.

In particolare, al Direttore dei lavori competono le seguenti funzioni:

1) Verificare mediante controlli e prove che la qualità dei materiali siano conformi a quanto stabilito dal contratto;
2) Verificare che i lavori vengano eseguiti in conformità al progetto e nel pieno rispetto della regola dell'arte, nei tempi e secondo il crono programma lavori di contratto o successivamente sottoscritto;
3) Accettare o rifiutare i lavori che non risultino realizzati secondo le prescrizioni contrattuali o che non siano rispondenti alle regole di buona tecnica;
4) Curare la stesura dei documenti contabili, salvo diversi accordi stipulati;
5) Presenziare ai collaudi e, se necessario, promuoverne l'esecuzione.

L'operato del Direttore dei lavori non solleva l'Appaltatore dall'esclusiva responsabilità dei lavori appaltati e non pregiudica i diritti del Committente in sede di collaudo ed accettazione finale dei lavori.

Art.8 – Condizioni locali

L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza della natura, della entità, delle destinazioni delle opere da realizzare, nonché delle località nelle quali i lavori devono svolgersi, delle loro caratteristiche geografiche e climatiche, delle vie di comunicazione ed accesso, dei mezzi di trasporto utilizzabili, delle condizioni sanitarie, delle possibilità logistiche, delle condizioni di approvvigionamento nonché di tutte le altre condizioni che possono influire sullo svolgimento dei lavori appaltati.

Art.9 – Progetto

I disegni di progetto e altri documenti relativi al contratto, siano essi preliminari, definitivi od esecutivi, possono essere modificati dal Committente o Direttore dei lavori a loro insindacabile giudizio.

In tal caso, l'Appaltatore ha diritto a quanto previsto all'art.23 "Variazioni alle opere" del presente Capitolato per aumenti, diminuzioni, soppressioni e variazioni che le modifiche al progetto comportano.

Il Committente o Direttore dei lavori consegnerà l'eventuale documentazione progettuale di variante od integrativa a suo carico alle scadenze che verranno concordate con l'Appaltatore, in relazione al programma lavori e, ogni caso, con anticipo rispetto alla data dell'esecuzione dei lavori.

L'entità dell'anticipo è correlata alla natura ed entità dei lavori e spetta comunque all'Appaltatore richiedere la pertinente documentazione con adeguato preavviso.

Qualora, contrattualmente, rientri negli oneri dell'Appaltatore il progetto esecutivo delle opere d'appalto o di porzione delle stesse, tale progetto dovrà essere a firma di professionista abilitato e dovrà corrispondere alle specifiche previste nella documentazione di appalto nonché a tutte le vigenti disposizioni di legge o normative.

L'appaltatore è tenuto a realizzare, alla fine dei lavori o anche in corso d'opera, se richiesto dal Committente o Direttore dei lavori, la stesura dei disegni aggiornata e definitiva, così come previsto anche all'art.13 "Oneri a carico dell'Appaltatore"

Art.10 – Subappalti

Salvo diverse disposizioni contrattuali, il subappalto in tutto od in parte dei lavori oggetto dell'appalto deve essere espressamente autorizzato dal Committente.

Se autorizzato, il subappalto deve essere regolato da contratto scritto, facendo assumere al Subappaltatore gli obblighi ed oneri previsti per l'Appaltatore nel presente Capitolato speciale d'appalto.

In ogni contratto di subappalto deve essere inserita una clausola risolutiva espressa per il caso d'inadempienza o ritardo nell'esecuzione delle opere.
L'Appaltatore è obbligato ad avvalersi di tale clausola risolutiva non appena il Committente o Direttore dei lavori contestino, formalmente per iscritto, l'inadempienza od il ritardo dei lavori subappaltati.

Art.11 – Interferenze con altri Appaltatori

Quando l'Appaltatore esegue lavori connessi o contemporanei ad altri lavori svolti da altre imprese presenti in cantiere, deve rivolgersi al Committente o Direttore dei lavori per le opportune disposizioni.
L'Appaltatore non può avanzare, per questo motivo, alcuna pretesa di compensi, indennizzi o spostamento dei termini contrattuali per l'ultimazione parziale o parziale dei lavori, fermo restando che, qualora il Committente richiedesse l fermo parziale o totale dei lavori, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.29 "Sospensione dei lavori a richiesta del Committente".
E', sempre e comunque, fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza.

Art.12 – Oneri a carico del Committente

Sono a carico del Committente, fatto salvo eventuali diverse disposizioni contrattuali:

1) Le spese di stipulazione del contratto;
2) Le spese relative ai documenti contabili;
3) Le pratiche per l'ottenimento dalle Autorità competenti e/o Enti pubblici dei permessi, certificati, autorizzazioni, licenze, ect. necessari per la costruzione e l'esercizio delle opere;
4) Le richieste alle Società e/o Enti e le relative spese per l'allacciamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, gas, telecomunicazioni, teleriscaldamento, ect.;
5) Le competenze del Progettista, del Coordinatore per la sicurezza, del Direttore dei lavori e del Collaudatore;
6) Le spese per la fornitura di acqua ed energia elettrica occorrenti per i lavori.

Art.13 – Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, fatto salvo eventuali diverse disposizioni contrattuali:

1) Le informazioni presso le Società e/o Enti esercenti ed il rilevamento dell'esatta ubicazione di tutti quei servizi, a vista o protetti, aerei o interrati, che possono interessare le aree di lavoro, ai fini di adottare le opportune precauzioni atte ad evitare danni a cose o persone;
2) Le polizze assicurative richieste contrattualmente o nel presente Capitolato;
3) Le garanzie fideiussorie eventualmente richieste in Contratto;
4) L'installazione e la manutenzione degli impianti di cantiere a partire dai punti di consegna dell'energia elettrica, dell'acqua e dell'allaccio alla fognatura pubblica;
5) L'occupazione di terreni relative alle esigenze di cantiere;
6) L'accesso e l'agibilità di cantiere;
7) I ponteggi, i trabattelli, le scale e qualsiasi altro mezzo per l'esecuzione di lavori in altezza;
8) Gli apparecchi di sollevamento necessari, quali gru, argani, ect. siano essi fissi o mobili;

9) Tutte le attrezzature e mezzi d'opera necessari, compresi i noli con o senza operatore;
10) Il carico, scarico e trasporto dei materiali o mezzi d'opera anche nell'ambito del cantiere;
11) Le costruzioni provvisorie necessarie alla logistica e alla gestione del personale, quali magazzini, uffici, spogliatoi, servizi igienici, anche secondo quanto previsto o richiesto dal Coordinatore per la sicurezza;
12) Lo spostamento in aree diverse delle suddette costruzioni provvisorie, qualora dettato da motivate esigenze;
13) Il ricovero e custodia dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera;
14) Il deperimento, danneggiamento, smarrimento, furto dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera;
15) La raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, degli sfridi di lavorazione e dei detriti, nel pieno rispetto delle leggi e norme vigenti;
16) Le opere provvisionali, le recinzioni e le protezioni necessarie a garantire la sicurezza nel corso dei lavori, secondo quanto richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e dalle vigenti norme;
17) L'applicazione della regolamentare segnaletica diurna e notturna, secondo quanto richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e dalle vigenti norme;
18) La redazione dei disegni costruttivi di cantiere con i dati dimensionali dei componenti acquistati, gli staffaggi e le indicazioni di installazione da sottoporre alla Direzione Lavori ed al Committente per approvazione prima dell'installazione
19) Tutta la documentazione necessaria o richiesta dal Coordinatore per la Sicurezza;
20) Le cause di forza maggiore e/o eventi meteorologici avversi, salvo quanto previsto agli artt. 28 e 39 "Proroghe" e "Danni alle opere";
21) La realizzazione dei disegni costruttivi, di dettaglio, di officina necessari alle maestranze per la corretta esecuzione delle opere oppure richiesti dal Direttore dei Lavori;
22) La presentazione dei dati caratteristici, dimensionali, prestazionali e specifiche tecniche dei materiali o componenti richiesti dal Direttore dei Lavori o Committente;
23) Quando eseguite da altra Impresa, tutte le necessarie indicazioni per l'esecuzione delle opere edili a servizio degli impianti, quali tagliole, fori ed aperture su pareti o solai, scavi a sezione obbligata, tagli di attraversamento di strade, ect., mediante assistenza in loco e/o la produzione di elaborati grafici esplicativi;
24) I rilievi e le misurazioni relative alle operazioni di contabilità dei lavori;
25) La documentazione fotografica o filmata delle opere destinate ad non essere visibili perché interrate, sotto getto o sotto intonaco;
26) L'avviamento, le prove di funzionamento e la taratura degli impianti realizzati, compresi gli eventuali oneri per personale tecnico specialistico e l'uso di adeguata strumentazione di misura;
27) La redazione e consegna, nelle necessarie copie, dei progetti finali aggiornati allo stato di fatto (as built);
28) Il rilascio, nel numero di copie necessarie, delle dichiarazioni di conformità ai sensi del DM 37/08 e relativi allegati obbligatori;
29) La presentazione a I.N.A.I.L. della denuncia di impianto termico secondo quanto previsto dal D.M. 01/12/1975, con seguito dell'iter fino all'ottenimento del libretto di impianto rilasciato dopo la visita di collaudo

30) La redazione, in almeno duplice copia, del manuale di uso e manutenzione dell'impianto, recante il piano di manutenzione delle opere e la raccolta dei manuali e documentazione a corredo delle apparecchiature principali;
31) La formazione ed istruzione del Committente e/o del personale da esso incaricato sull'utilizzo e gestione dell'impianto;
32) La mano d'opera, i mezzi, gli strumenti necessari per l'esecuzione delle verifiche in corso d'opera, del collaudo provvisorio e definitivo;
33) Le riparazioni, sistemazioni, tarature, messa a punto delle opere, sostituzioni di componenti fino alla data del collaudo definitivo;
34) Gli interventi in garanzia, comprendenti prestazioni di mano d'opera ed eventuali componenti di ricambio fino alla data di scadenza del periodo di garanzia.

Sezione II – Norme di sicurezza e tutela del lavoratore

Art.14 – Norme di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro.

L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra, tutte le disposizioni dettate dal Coordinatore per la sicurezza e prendere di propria iniziativa tutti quei provvedimenti aggiuntivi che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene sul lavoro.

In maniera indicativa e non limitativa, l'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1) Rendersi edotto del piano di sicurezza e coordinamento specifico del cantiere;
2) Informarsi, in ogni caso, sui rischi specifici esistenti nelle aree di lavoro;
3) Produrre tutta la documentazione richiesta dal Committente o Coordinatore per la sicurezza, quali il piano operativo di sicurezza (POS) o il documento unico valutazione dei rischi interferenti (DUVRI);
4) Mettere in atto tutte le misure di sicurezza previste nella succitata documentazione e quelle espressamente richieste dal Coordinatore per la sicurezza in corso d'opera;
5) Disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i dispositivi di protezione individuali appropriati alle lavorazioni ed operazioni da effettuare;
6) Provvedere a tutte le disposizioni di legge in merito alla formazione ed informazione dei lavoratori, comprese le qualifiche del personale in merito ai lavori elettrici previste dalle vigenti norme;
7) Curare che tutte le attrezzature e mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le disposizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
8) Provvedere al regolare versamento dei versamenti contributivi e previdenziali, inviandone evidenza al Committente e/o Coordinatore per la sicurezza mediante la trasmissione con frequenza mensile del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art.15 – Segnalazione di infortuni, incidenti e malattie professionali

In caso di infortunio mortale o grave o di incidenti di particolare entità, oltre ad adempiere agli obblighi ed adempimenti previsti dalla legge vigente, l'Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente il Committente, il Direttore dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza e a tenersi a disposizione per eventuali rilievi sulle cause e circostanze.

Art.16 – Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori appaltati, assume a proprio totale carico e spese gli oneri per:

1) Attuare quanto previsto dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze ed assicurazioni sociali;

2) Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi applicabili alla categoria;
3) Provvedere affinché sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori.

Art.17 – Inadempienze in materia di sicurezza

Qualora durante l'esecuzione dei lavori si accerti la mancata attuazione, anche parziale, delle norme di sicurezza previste, il Committente, previa diffida per iscritto all'Appaltatore, avrà diritto:

1) All'allontanamento dal posto di lavoro del personale responsabile delle infrazioni;
2) Alla sospensione delle fasi lavorative nelle quali è stata riscontrata l'inadempienza;
3) Alla risoluzione del contratto.

E' fatto salvo ogni diritto del Committente al risarcimento degli eventuali danni.

Art.18 – Inadempienze in materia di regolarità contributiva e retributiva

Qualora durante l'esecuzione dei lavori si accerti la mancata attuazione, anche parziale, delle norme in materia di regolarità contributiva o retributiva, il Committente, previa diffida per iscritto all'Appaltatore, avrà diritto:

1) Alla sospensione di ogni attività lavorativa;
2) All'allontanamento di tutto il personale presente in cantiere;
3) Alla sospensione dei pagamenti;
4) Alla risoluzione del contratto.

E' fatto salvo ogni diritto del Committente al risarcimento degli eventuali danni.

Sezione III – Esecuzione dei lavori

Art.19 – Consegna dei lavori all'Appaltatore

Prima dell'inizio dei lavori il Committente o Direttore dei lavori convoca l'Appaltatore per la consegna dei lavori.
Da tale data decorrono i termini contrattuali di avanzamento e ultimazione dei lavori.
La consegna può avvenire anche parzialmente, per lotti, porzioni o categoria di opere; nel caso in cui le consegne vengano effettuate con ritardo, l'Appaltatore ha il solo diritto ad un corrispondente periodo di proroga.
Anche se l'andamento generale delle opere non è tale da garantire immediatamente l'esecuzione delle opere in maniera continuativa, l'Appaltatore è tenuto ad intervenire, anche in maniera discontinua e sporadica, nei tempi e nei modi dettati dalle esigenze generali del cantiere, per eseguire lavorazioni e/o assistenze legate strettamente alle opere edili, quali predisposizioni per il collegamento dei dispersori di fatto come ferri di armatura o di platea, la posa di dispersori orizzontali entro scavi aperti, la posa di tubazioni interrate o entro getto, la predisposizione di asole di passaggio nei getti di pareti o solai, ect..

L'Appaltatore non può avanzare, per gli oneri di cui sopra, alcun compenso aggiuntivo rispetto ai prezzi contrattuali.

Art.20 – Programma lavori

Se richiesto dal Committente o Direttore dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a sottoporre un dettagliato programma dei lavori, che deve tener conto dell'andamento di altre opere e delle interferenze con altre Imprese appaltatrici.
Il programma sarà valutato dal Committente e/o Direttore dei lavori che ne richiederanno eventuale modifica od integrazione, dopodiché si procederà alla sottoscrizione dello stesso.
Il programma approvato è vincolante per l'Appaltatore mentre può non esserlo per il Committente, che può richiedere modifiche per sopravvenute esigenze.
Qualora l'Appaltatore, per motivi a lui imputabili, non rispetti il programma stabilito, il Committente, previo avvertimento e sollecito per iscritto, può avvalersi dei disposti di cui all'art. 42 "Clausola risolutiva".

Art.21 – Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve eseguire i lavori appaltati con personale tecnico e maestranze idonee, numericamente e qualitativamente adeguati affinché esegua i lavori nel rispetto delle disposizioni contrattuali e dei programmi.
Il personale impiegato deve essere di gradimento del Committente e/o del Direttore dei Lavori, i quali si riservano la facoltà di ottenerne la sostituzione senza che debba accordare all'Appaltatore indennità di sorta.

Art.22 – Disciplina nel cantiere

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere la disciplina nel cantiere e di fare osservare al proprio personale e a quello di eventuali subappaltatori le disposizioni ed i regolamenti di legge e dettati dal Committente.
L'Appaltatore è responsabile, in tutti i casi, dei danni causati dall'imperizia, dalla negligenza, dalla malafede e dalla frode dei suoi dipendenti.

Art.23 – Variazioni alle opere

L'Appaltatore non può introdurre di propria iniziativa variazioni ai lavori assunti.
Non vengono, pertanto, accreditate all'Appaltatore opere eseguite a suo arbitrio e non corrispondenti alle prescrizioni progettuali e contrattuali.
L'Appaltatore è tenuto al ripristino dei lavori iniziali, anche con demolizione delle opere arbitrariamente eseguite ed al pagamento dei danni che per tale motivo possono derivarne.
Il Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare in corso d'opera tutte le variazioni che ritiene opportune e necessarie, siano esse aumenti, diminuzioni, aggiunte, modifiche o soppressioni.
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori secondo le nuove prescrizioni o nuovi progetti di variante e non ha diritto a richiesta di danno per mancato guadagno in caso di diminuzione o soppressione di porzioni d'opera.
Le opere in aumento o modifica verranno riconosciute con i prezzi contrattuali, se previste; diversamente l'Appaltatore dovrà formulare nuovi prezzi per le sole opere non previste, secondo quanto previsto all'art.36 "Formazione di nuovi prezzi"
In attesa del concordamento ed approvazione dei nuovi prezzi l'Appaltatore ha l'obbligo di proseguire nelle lavorazioni senza causare ritardi o intralcio all'andamento generale delle opere.
Nel caso di variazioni in aumento si procede, se necessario, alle modifiche dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori.

Art.24 – Materiali forniti dal Committente

In caso di acquisto diretto di materiali o componenti da parte del Committente, l'Appaltatore deve prendere in consegna i materiali forniti e verificarne il perfetto stato, assumendosi, a partire da quel momento, la responsabilità per furto, danneggiamento e difetti, tranne per quelli non riconoscibili con la normale diligenza.
All'atto dell'installazione e montaggio, l'Appaltatore deve attenersi alle prescrizioni tecniche e di sicurezza a corredo dei materiali o apparecchiature, facendone richiesta la Committente qualora non siano disponibili.
L'Appaltatore resta l'unico e completo responsabile delle installazioni o montaggi eseguiti, anche per quanto riguarda la loro conservazione fino all'avvenuta consegna.

Art.25 – Accettazione dei materiali

I materiali impiegati devono essere di prima qualità e corrispondere, per quanto previsto, alle marche di riferimento riportate nella documentazione di progetto ed a ogni altra ed eventuale disposizione contrattuale.
Materiali non possono essere posti in opera senza l'accettazione preliminare da parte del Direttore dei lavori e/o del Committente; in caso che i materiali utilizzati non siano del tipo accettato o non siano conformi ai dettati contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a rimuoverli e a sostituirli a sue spese, senza che possa avanzare nessuna richiesta di sorta, nemmeno in merito a proroghe del termine dei lavori.

Art.26 – Verifiche e disposizioni del Committente e/o del Direttore dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori il Committente e/o il Direttore dei lavori hanno la facoltà di verificare che l'Appaltatore esegua le opere contrattuali attenendosi scrupolosamente ai disegni, al Capitolato Speciale d'Appalto, alle Specifiche Tecniche, alle disposizioni impartite in corso d'opera e ai disegni di dettaglio e di officina approvati.

Le opere, le prestazioni e le forniture che non risultino esattamente determinate nel progetto e nelle eventuali varianti devono essere eseguite secondo le disposizioni date di volta in volta dal Direttore dei lavori o dal Committente.
In ogni caso, eventuali deficienze della documentazione di progetto o discordanze tra elaborati devono essere segnalate in tempo utile dall'Appaltatore, che non può, pertanto, invocare tali inconvenienti a scusante di esecuzioni difettose o arbitrarie e come richiesta di maggiori compensi.
Il Committente o il Direttore del lavori hanno la facoltà di ordinare, anche in corso d'opera, qualsiasi tipo di accertamento, verifica e collaudo sui lavori eseguiti.
Qualora le opere, a giudizio del Committente o Direttore dei lavori, vengano eseguite senza la necessaria diligenza, senza rispettare la regola dell'arte o le disposizioni tecniche di progetto, con materiali difformi da quelli previsti o materiali non accettati, l'Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alle riparazioni, sostituzioni o modifiche occorrenti e, se necessario, anche alla loro intera demolizione e rifacimento.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali danni.

Art.27 – Termine di ultimazione dei lavori
L'Appaltatore deve ultimare i lavori nei termini fissati in contratto.
Tali termini sono vincolanti per l'Appaltatore e tengono conto del tempo per l'installazione del cantiere e per l'ottenimento dagli Enti o Autorità competenti di eventuali permessi o concessioni rientranti negli oneri dell'Appaltatore.
La fine dei lavori deve essere comunicata dall'Appaltatore eva accertata in contraddittorio con il Committente e/o il Direttore dei lavori.
Qualora l'esito dell'accertamento sia positivo, viene redatto un certificato di ultimazione lavori firmato dalle Parti; diversamente l'Appaltatore deve provvedere al completamento o sistemazioni delle opere contestategli e darne comunicazione dell'ultimazione, dopodiché si procederà ad un nuovo accertamento.
In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori, sia parziali che finali, l'Appaltatore è passibile dell'applicazione di una penale, nei modi e nei termini previsti dal contratto.
L'applicazione della penale non esime l'Appaltatore da nessuno degli obblighi derivanti dal contratto.

Art.28 – Proroghe
Quando si verificano eventi non imputabili all'Appaltatore, comprese le cause di forza maggiore, che possano causare ritardi ai lavori, l'Appaltatore deve segnalarli senza indugio al Committente.
L'Appaltatore può chiedere, in tal caso, una proroga del termine di ultimazione facendo pervenire una motivata richiesta scritta al Committente e/o Direttore dei lavori.
Questi ultimi prenderanno in esame la richiesta e il Committente avrà la facoltà di concedere la proroga in tutto o in parte rispetto a quanto richiesto, solo per gli impedimenti effettivamente ritenuti non imputabili all'Appaltatore, neppure sotto l'aspetto di difetto di previsione o programmazione.
La proroga per essere valida deve essere concessa per iscritto e la sua concessione non da all'Appaltatore nessun ulteriore diritto.

Art.29 – Sospensione per lavori a richiesta del Committente
Il Committente si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione dei lavori in qualunque momento, per motivi rimessi a sua discrezione.

In caso di sospensione l'Appaltatore ha diritto:

1) Alla proroga dei termini contrattuali di ultimazione lavori in misura commisurata alla durata della sospensione;
2) Al rimborso degli oneri di fermo cantiere in misura da concordare con il Committente, per sospensioni di durata superiore a mesi due;
3) Alla contabilizzazione delle opere realizzate, da effettuarsi in contradditorio con il Direttore dei lavori e/o il Committente ed al pagamento del corrispettivo non ancora liquidato;
4) Alla revisione dei prezzi per sospensioni di durata superiore a dodici mesi, salvo diverse pattuizioni contrattuali,
5) Alla recessione del contratto, per sospensioni superiori a mesi quindici, senza peraltro avere diritto ad alcuno indennizzo o rimborso tranne quanto sopra previsto.

Art.30 – Collaudo provvisorio e consegna delle opere

Quando previsto dal contratto e nei termini da esso stabiliti, il Committente e/o Direttore dei Lavori procedono al collaudo provvisorio delle opere, effettuando in contradditorio con l'Appaltatore, quelle verifiche e constatazioni necessarie ad accertare che le opere possano essere prese in consegna con facoltà d'uso.

Se l'esito del collaudo provvisorio è favorevole, il Committente prende in consegna le opere, redigendo un verbale di presa in consegna delle opere ultimate.

Il Committente inoltre, quando a suo insindacabile giudizio lo ritenga necessario, può prendere in consegna in tutto o in parte le opere, siano esse ultimate o meno, previa constatazione dello stato di fatto in contradditorio con l'Appaltatore.

Art.31 – Collaudo definitivo delle opere

Nei termini previsti dal contratto, si procede al collaudo definitivo delle opere, per il quale il Committente può avvalersi del medesimo Direttore dei lavori, se precedentemente nominato, oppure incaricare all'uopo un tecnico Collaudatore.

Il collaudo prevede, in maniera indicativa e non limitativa, esami a vista e prove strumentali, per i quali l'Appaltatore è tenuto a fornire sia l'assistenza che la dotazione degli strumenti necessari, così come previsto anche all'art. 13 "Oneri a carico dell'Appaltatore".

Le prove ed esami condotti in contradditorio in sede di collaudo non esentano l'Appaltatore ad effettuare tutte le verifiche ai fini della sicurezza previste dalle vigenti norme e leggi.

Se in sede di collaudo si riscontrano difetti o manchevolezze, l'Appaltatore viene invitato a dare detti lavori finiti a regola d'arte entro un termine stabilito.

Qualora l'Appaltatore non provveda, il Committente ha la facoltà di affidare tali sistemazioni ad altra impresa, addebitandone i costi all'Appaltatore.

In sede di collaudo definitivo si procede anche alla verifica finale della contabilità, prendendo in esame le richieste non ancora definite, le eventuali riserve e importi ancora pendenti a carico dell'Appaltatore.

Salvo diverse disposizioni contrattuali, il periodo di garanzia decorre dalla data del verbale di collaudo definitivo con esito positivo, periodo in cui l'Appaltatore è tenuto ad intervenire a titolo gratuito per qualsiasi vizio o difformità dovesse manifestarsi, salvo per quelli causati da negligenza, imprudenza ed imperizia nell'utilizzo delle opere da parte del Committente.

Sezione IV – Contabilità dei lavori

Art.32 – Documenti contabili
Il numero ed il tipo di documenti contabili nonché le competenze per la loro compilazione, controllo ed approvazione sono definiti in contratto.

Art.33 – Contabilizzazione dei lavori
I lavori sono contabilizzati secondo quanto previsto in contratto.
I lavori "a misura" sono rilevati e classificati sul cantiere in contradditorio tra l'Appaltatore e il Direttore dei lavori (o Committente) man mano che vengono effettuati, secondo quanto previsto in contratto.
Per le lavorazioni "a misura" complesse o che possono completarsi solo in avanzato stato dell'opera, si prevede, oltre al rilievo della quantità, anche l'applicazione di un'aliquota che ne definisca lo stato di realizzazione.
I lavori "a corpo" sono annotati per aliquote secondo quanto previsto in contratto in base a quanto accertato in contradditorio in cantiere tra l'Appaltatore e il Direttore dei lavori (o Committente).
In caso di lavori "a corpo", qualora le misure o quantità effettive siano difformi, in eccesso o in difetto, da quelle di progetto o prescritte e ciò non sia dovuto a variazioni alle opere, come definite all'art. 23, all'Appaltatore vengono riconosciute le quantità e importi di contratto.
Diversamente, in caso di variazione delle opere, l'importo dei lavori "a corpo" va rivisto in base all'aumento, diminuzione o soppressione delle opere e relative quantità che la variazione determina.
Salvo diverse pattuizioni contrattuali o successivi accordi tra le parti, il materiale a piè d'opera non viene contabilizzato.
I lavori "in economia", che devono essere espressamente richiesti dal Direttore dei Lavori o Committente, si contabilizzano sulla scorta di rapporti giornalieri da compilare a cura dell'Appaltatore, recanti le ore e il tipo di mano d'opera impiegata, i noli per mezzi, macchine o attrezzature e il tipo e quantità di materiale utilizzato.
Tali rapporti vanno sottoposti a firma del Direttore dei lavori (o Committente) e vengono contabilizzati dettagliatamente dall'Appaltatore alla fine del mese di competenza sulla base dei prezzi per la mano d'opera, per i noli e/o sulla scorta di listini di riferimento previsti contrattualmente.
A seguito di controllo e approvazione da parte del Direttore dei lavori (o Committente), i lavori "in economia" vengono inseriti nei documenti contabili e il relativo compenso verrà riconosciuto con il successivo Stato avanzamento lavori.

Art.34 – Riserve
In caso di divergenze sulla contabilizzazione dei lavori, l'Appaltatore formula le proprie riserve nei modi e termini previsti in contratto.
In difetto di indicazioni contrattuali, l'Appaltatore è tenuto ad esprimere le proprie riserve apponendo all'atto della firma dello Stato avanzamento lavori la dicitura "Con riserva", dopodiché deve, entro quindici giorni e a mezzo di lettera raccomandata da inviare al Committente, formalizzare le proprie riserve e richieste, esponendone le ragioni e motivazioni ed indicando le cifre di compenso non riconosciute a cui l'Appaltatore ritiene di avere diritto.

Il Committente o Direttore dei lavori invierà all'Appaltatore le proprie controdeduzioni, fermo restando che non sono da intendersi tacitamente approvate le riserve o richieste per le quali non siano state formulate controdeduzioni.
E' facoltà del Committente rimandare la definizione delle riserve in sede di collaudo definitivo.
In ogni caso le richieste o riserve non danno la facoltà all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori o non ottemperare alle prescrizioni del Direttore dei lavori o Committente.
Le riserve presentate dall'Appaltatore senza il rispetto delle modalità suindicate saranno considerate decadute e nulle.

Art.35 – Prezzi contrattuali

L'Appaltatore dichiara di essere edotto e di avere tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari di fatto e di luogo che possono influire sulla determinazione dei prezzi, quali ad esempio: le condizioni locali, le condizioni di lavoro, il reperimento della mano d'opera, l'approvvigionamento dei materiali, le difficoltà e onerosità di esecuzione, l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro.
L'Appaltatore quindi dichiara che, in base ai propri calcoli, indagini e stime, giudica remunerativi, senza riserva alcuna, i prezzi contrattuali.
I prezzi contrattuali in base ai quali sono compensati i lavori, siano essi contabilizzati "a misura", "a corpo" o in "economia", comprendono oltre a quanto indicato nelle singole voci di descrizione delle opere o somministrazioni anche le spese generali, gli utili d'impresa, le imposte, le tasse ed ogni altro onere, inerente ai lavori appaltati, a carico dell'Appaltatore per legge e per contratto.

Art.36 – Formazione di nuovi prezzi

Quando il Committente o il Direttore dei Lavori richiede all'Appaltatore l'esecuzione di lavori o forniture i cui prezzi non sono previsti contrattualmente, essi devono essere stabiliti tra le parti.
L'Appaltatore, possibilmente prima delle relative opere o forniture, deve presentare al Direttore dei Lavori (o Committente) la formulazione dei nuovi prezzi.
I nuovi prezzi devono essere formulati dettagliatamente per ogni singola opera o fornitura, essere comprensibili e verificabili, non sono ammesse quantificazioni "a corpo" di opere o forniture disomogenee o accorpate.
La formulazione dei nuovi prezzi deve essere effettuata, quando possibile, deducendola mediante ragguaglio con prezzi previsti per opere o forniture simili già incluse nel contratto, diversamente vanno ricavati totalmente o parzialmente da nuove analisi basate su listini in vigore.
Al Direttore dei Lavori (o Committente) spetta la valutazione dei nuovi prezzi presentati, determinandone l'equità o meno e apponendo le variazioni opportune in caso di mancata congruità con i prezzi di contratto o di mercato.
Per i nuovi prezzi concordati si procede alla sottoscrizione da parte del Committente e dell'Appaltatore e le relative opere possono essere contabilizzate.

Sezione V – Danni e controversie

Art.37 – Legge regolatrice del Contratto
Il contratto e tutti i documenti in esso citato sono regolati dalla legislazione italiana.

Art.38 – Infortuni e danni a terzi
In caso di infortuni e danni a cose o persone causati dall'Appaltatore, dal proprio personale o da suoi eventuali subappaltatori, l'Appaltatore deve far fronte a tutte le indennità e risarcimenti dovuti ad ogni avente diritto, ivi compresi il Committente ed il personale tecnico da esso incaricato.

In ogni caso, ogni somma che il Committente dovesse versare a Terzi per colpa dell'Appaltatore, verrà notificata e trattenuta dagli importi a credito in occasione del primo pagamento successivo.

Art.39 – Danni alle opere
In caso di danno alle opere dovuti a qualsiasi motivo, ivi comprese le cause imputabili a Terzi o a negligenza o imperizia dell'Appaltatore, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'andamento dei lavori, al ripristino del danno e/o alla sostituzione di quanto danneggiato, distrutto, sottratto, smarrito.
Quando invece i danni sono derivati da cause di forza maggiore, previa comunicazione da parte dell'Appaltatore da effettuarsi entro sette giorni dall'accaduto con lettera raccomandata e previo accertamento dell'accaduto da parte del Committente, essi risultano a carico del Committente.
In ogni caso quello che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, ripristino o sostituzione; tale importo viene determinato, per quanto possibile, con prezzi di contratto, diversamente, in tutto o in parte, viene valutato mediante la formazione di nuovi prezzi da effettuarsi nei modi previsti all'art. 36.
Resta escluso invece ogni compenso per danni o perdite arrecate alle installazioni di cantiere, ai mezzi d'opera, alle attrezzature e ai materiali non ancora installati.

Art.40 – Cause di forza maggiore
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali quali, ad esempio, catastrofi naturali, alluvioni, sabotaggi, incendi di carattere doloso, guerre, sollevazioni popolari, non prevedibili e non imputabili all'Appaltatore.
Non sono riconoscibili come cause di forza maggiore gli eventi dovuti a cause non strettamente imputabili all'Appaltatore ma per i quali vi sia stato un difetto di previsione, valutazione o programmazione, quali, ad esempio, ritardi nella consegna di materiali, fallimento o cessata attività di fornitori o subappaltatori.

Art.41 – Recesso del contratto
I termini, i diritti ed i modi per recedere al contratto per entrambi le parti contraenti sono definite nel contratto stesso.

Art.42 – Clausola risolutiva

Fatte salve diverse disposizioni contrattuali, il Committente ha diritto di recedere al contratto di diritto in caso di:

1) Inadempienze reiterate alle obbligazioni previste all'artt. 13 " Oneri a carico dell'Appaltatore", 20 "Programma lavori", 22 "Disciplina nel cantiere", 26 "Verifiche e disposizioni del Committente e/o del Direttore dei lavori", 27 "Termine di ultimazione dei lavori".
 In caso di avvenuta inadempienza alle obbligazioni di cui ai suddetti articoli, il Committente provvede ad inviare diffida scritta, dopodiché trascorsi i termini previsti nella diffida stessa, se l'Appaltatore non ha provveduto ad ottemperare alle obbligazioni contratte, il contratto viene risolto.
2) Inadempienze a quanto previsto agli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 in merito alle norme di sicurezza e tutela del lavoratore.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto alla immediata riconsegna dei lavori nello stato in cui si trovano ed a lasciare il cantiere.

La presa in possesso da parte del Committente è preceduta da una visita di constatazione dello stato dei lavori e dalla redazione, in contradditorio, del relativo verbale.

All'Appaltatore spetta solo il pagamento delle opere regolarmente eseguite, che verranno valutate con i criteri esposti alla Sezione IV

Il Committente, se lo ritiene opportuno, ha diritto di rilevare totalmente o parzialmente i materiali a piè d'opera, corrispondendone un compenso calcolato sulla base dei prezzi contrattuali o nuovi prezzi concordati.

E' fatta salva ogni ragione di danni in favore del Committente.

Art.43 – Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie sorte in merito all'interpretazione e all'esecuzione di quanto previsto in contratto e negli allegati documenti, ivi comprese lo scioglimento delle riserve economiche di cui all'art. 34, qualora non venga raggiunto accordo bonario, verranno risolte nei modi e nelle sedi definite in contratto.

Sezione VI – Marche di riferimento

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Caldaie	VAILLANT
Pompe di calore	RHOSS
Pompe di circolazione	BIRAL
Scambiatori di calore	FIORINI
Accumuli	FIORINI
Defangatori	CALEFFI
Areotermi	SABIANA
Ventilconvettori	SABIANA
Destratificatori	SABIANA
Condizionatore CED	DAIKIN

ARIA COMPRESSA

Essiccatore	PARKER
Filtro	PARKER
Compressore	KAESER

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Boiler pompa di calore	HAIER